

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente
- Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Mario Blandini Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Guido Sagliaschi Membro designato dal C.N.C.U.
(Estensore)

nella seduta del 28 ottobre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia ha ad oggetto la richiesta di informazioni circa l'eventuale negoziazione presso la banca resistente di un assegno emesso da una banca terza.

In particolare, con lettera del 21.3.2010, il legale del ricorrente chiede alla banca convenuta di:

- conoscere se *“in particolare presso la filiale di [...], sia stato posto all'incasso l'assegno datato 13.12.2006 dell'importo di € 12.989,68 di cui risultava beneficiario [il ricorrente]”*;
- fornire *“al più presto tutti gli estremi dell'operazione bancaria, qualora fosse stata realmente compiuta, oltre ad indicar[e] a favore di quale soggetto l'importo dell'assegno è stato accreditato, nonché produr[re] la copia del titolo posto all'incasso”*.

La banca non riscontra la lettera.

Con ricorso del 19.5.2010, il ricorrente, per il tramite del proprio legale, riepiloga i fatti sopra riportati e reitera le richieste effettuate con la lettera del 21.3.2010. In particolare, il cliente chiede che l'ABF *“interceda presso l'istituto di credito affinché l'istituto di credito soddisfi le richieste di informazioni avanzate dal ricorrente nel reclamo a suo tempo proposto”*.

Con mail pervenuta via PEC il 2.7.2010, l'intermediario ha fatto tenere le proprie controdeduzioni. In particolare, la banca afferma che la lettera del 21.3.2010 non costituirebbe un reclamo ai sensi della disciplina dell'ABF in quanto con la stessa *“non si è in alcun modo contestato un comportamento o un'omissione [della resistente], talché la*



cennata lettera non costituisce reclamo". Pertanto, la convenuta conclude chiedendo che l'ABF dichiari il ricorso improcedibile *"in quanto carente della condizione preliminare e necessaria della presentazione del reclamo"*.

Con mail del 15.10.2010, l'avvocato del ricorrente ha fatto tenere le proprie osservazioni alle controdeduzioni. In particolare, l'avvocato asserisce che la richiesta del 21.3.2010 sarebbe *"un vero e proprio reclamo, inteso come legittima richiesta fatta da un cliente all'intermediario"*. L'avvocato conclude asserendo che il ricorrente aveva fornito alla banca *"tutti gli elementi per soddisfare la richiesta [...] legittimata altresì dal fatto che dett[o] titol[o] era[...] munit[o] della clausola di non trasferibilità"*.

DIRITTO

Preliminarmente, va esaminata l'eccezione preliminare della resistente in ordine alla irricevibilità del ricorso.

Al riguardo, rileva quanto segue:

- il ricorrente ha proposto ricorso all'ABF ancor prima che scadessero i 90 giorni previsti dalla normativa vigente per soddisfare le richieste di documentazione (art. 119 D.Lgs. 385/1993);
- la lettera del 21.3.2010 con la quale il ricorrente ha richiesto alla resistente di fornirle informazioni e documentazione ai sensi dell'art. 119 D.Lgs 385/1993 rappresenta la prima richiesta in tal senso formulata dal ricorrente e non fa riferimento ad alcuna precedente omissione della resistente, né formula nei suoi confronti alcun tipo di contestazione;
- dopo aver invitato la resistente a fornire la documentazione richiesta con la citata lettera del 21.3.2010, non è stata inviata alla resistente alcuna ulteriore richiesta.

Pertanto, prima di proporre il ricorso all'ABF il ricorrente non ha presentato alla resistente alcun reclamo, così come definito nel Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 (*"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"*), secondo cui *"Ai fini della presente disciplina si definiscono: [...] "reclamo", ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione"*. Alla data di presentazione del ricorso, d'altronde, un reclamo non era neppure immaginabile, non essendo a tale data ancora scaduti i 90 giorni previsti dall'art. 119 D.Lgs. 385/1993 per evadere le richieste di documentazione provenienti da clienti.

L'eccezione preliminare va dunque accolta, rappresentando l'espletamento della fase di reclamo una condizione preliminare e necessaria per adire l'ABF.

Peraltro, il ricorso è irricevibile anche per un differente ordine di ragioni. Dalla documentazione in atti, infatti, non è possibile stabilire se il ricorrente sia o meno cliente della banca resistente e se la stessa abbia effettivamente negoziato gli assegni oggetto della richiesta di documentazione.

Difetta dunque la legittimazione attiva in capo al ricorrente, che non può essere qualificato quale cliente della banca resistente, né ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia sopra citato – che definisce come *"cliente", il soggetto che ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento* – né richiamando la nozione di *"contatto sociale qualificato"*, pur riconosciuta dall'ABF in precedenti decisioni, non essendo stato neppure provato che la banca resistente abbia effettivamente negoziato gli assegni oggetto della richiesta di documentazione e che dunque si sia mai creato un contatto sociale tra il ricorrente e la resistente. In questa prospettiva, la richiesta formulata dal ricorrente alla banca resistente con la lettera del 21.3.2010 appare del tutto esplorativa.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la non ricevibilità del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO